

APPENDICE A (informativa)
**Certificazione della prestazione di servizi temporanea ed occasionale
delle Imprese di stati membri della UE**

Ai sensi della Circolare N. 3685/C del MISE del 30/12/2015 e ai fini dell'accertamento documentale l'abilitazione dell'impresa può essere attestata dall'evidenza oggettiva della presenza del nominativo del titolare dell'impresa nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Prestazioneocasionale>

fatta salva la verifica di congruenza della data di esecuzione dei lavori rispetto al periodo di validità del riconoscimento temporaneo ed occasionale.

APPENDICE B (informativa)
Contatore unico asservito a più impianti
(documento formale CIG, prot. 90/03 – EB/eb del 28 ottobre 2010)

S. DONATO M.SE, 28 Ottobre 2010

Ns. rif.: 90/3 = EB/eb



Comitato Italiano Gas
Ente Federato all'UNI

20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
VIA S. SALVO, 1

Codice Fiscale: 80067510158
SPORTELLO TELEFONICO
MARTEDI' - GIOVEDI'
ORARI: DALLE 10:00 ALLE 12:00
NUMERO VERDE: 800939274
Sito internet: www.cig.it

SPETT.LE AEEG:

VIA...

CITTA'

PREFISO N ...

C.A: ING. GROSSI

C.A: ING. CISVENTO

e-mail:

fax:

Oggetto: Contatore unico asservito a più impianti.

Diverse Aziende di Distribuzione ci hanno segnalato che in casi sempre più frequenti, in ambiti prevalentemente condominiali ma talvolta anche per altre tipologie edilizie costituite comunque da più unità immobiliari, viene richiesta l'attivazione della fornitura di gas combustibile mediante "un unico contatore" che alimenta però "più impianti gas" di proprietà privata ed eserciti da più soggetti.

Nei casi di specie quindi, ai fini contrattuali si individua, di fatto, un "unico p.d.r." e, di conseguenza, un "unico cliente finale" a fronte però di una pluralità di "utilizzatori finali" il cui numero può variare in funzione del numero di unità abitative costituenti l'edificio.

La casistica dei casi di specie appare alquanto variabile.

Nella maggior parte dei casi segnalati, infatti, l'edificio è dotato di impianto centralizzato, sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua calda sanitaria.

In tali casi, quindi, il "contatore unico" risulterebbe asservito a un numero "variabile" di singoli impianti destinati ad alimentare "esclusivamente" i piani di cottura.

In altri casi, invece, una pluralità di singoli impianti di utilizzazione asserviti ad un unico contatore risulterebbero essere rispettivamente dotati:

- a volte, di caldaia e piani di cottura (tale condizione si verifica in edifici plurifamiliari provvisti di impianti di riscaldamento autonomo);

- altre volte, di scaldabagno e piano di cottura (tale condizione si verifica invece in edifici plurifamiliari dotati di riscaldamento centralizzato e produzione autonoma di acqua calda sanitaria).

Nei casi in esame una delle problematiche da affrontare riguarda indubbiamente la ripartizione e la suddivisione delle spese.

In alcuni dei suddetti casi, al fine di consentire una ripartizione più equa delle spese complessive relative al gas combustibile erogato, a valle del gruppo di misura "principale" vengono installati dei "sub-contatori".

In altri casi, invece, il problema non viene affrontato e la ripartizione delle spese viene effettuata mediante altri criteri: sulla base, ad esempio, dei millesimi di proprietà oppure del numero di componenti del nucleo familiare o del numero degli occupanti della singola unità abitativa.

A prescindere tuttavia dagli aspetti sopra enunciati, tipicamente e prevalentemente di carattere economico/commerciale/contrattuale, comunque correlati alla sfera condominiale, si ritiene che le suddette soluzioni impiantistiche debbano necessariamente comportare un'approfondita valutazione di merito al fine di evidenziare le tante e diverse problematiche tra le quali quelle tecniche derivanti da simili situazioni.

Al fine di sgomberare il campo da qualsiasi equivoco si fa rilevare, in primo luogo, che le diverse tipologie di asservimento sopra evidenziate non possono essere paragonate, ad esempio, a quelle tipiche di un impianto di riscaldamento centralizzato.

In tal caso, infatti, è previsto un solo contatore, un solo p.d.r., un solo impianto di utilizzazione ed un solo "cliente finale" (condominio/amministratore) intestatario del contratto di fornitura. L'impianto di utilizzazione rappresenta un "bene comune" che risulta essere disciplinato, ai fini della sicurezza impiantistica, da specifiche regole tecniche e per gli altri aspetti dal Codice Civile.

In ogni caso, negli impianti "centralizzati" il gas combustibile viene "bruciato" in un apposito locale comune (centrale termica) e trasformato in energia termica (sotto forma di acqua calda ecc.) destinata a riscaldare le singole unità abitative o a produrre acqua calda sanitaria centralizzata.

Nei casi invece presi in esame il gas erogato da "un unico contatore" non viene bruciato e trasformato in energia ma trasportato tal quale all'interno delle singole unità abitative al fine di essere di seguito utilizzato nelle diverse forme normalmente previste o prevedibili da una pluralità di soggetti.

Appare evidente che nei casi di specie, a fronte di un "unico cliente finale" intestatario del contratto di fornitura, possono sussistere una molteplicità di "utilizzatori finali".

Tale possibilità, benché non espressamente vietata, appare tuttavia non prevista e non considerata nelle attuali disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti, relative al settore gas.

Le problematiche che ne derivano sono molteplici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo citiamo quelle di seguito elencate.

1. Come a Voi ben noto, un principio fondamentale stabilito dalla Direttiva Comunitaria relativa alla liberalizzazione del mercato del gas (Direttiva 98/30/CE) e dai relativi disposti legislativi di attuazione nazionali (D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164) consente ai clienti finali di poter cambiare, a propria discrezione, il "fornitore" (Azienda di vendita) di gas combustibile. Nei casi in esame le soluzioni impiantistiche sopra elencate non consentono ai singoli "utilizzatori finali" di beneficiare del tale principio e di poter quindi esercitare a propria discrezione un diritto fondamentale quale quello sopra riportato.

Per le Aziende di vendita, invece, nei casi di specie apparirebbe violato il principio della libera concorrenza.

2. Per i casi di specie sorgono anche ragionevoli dubbi circa le possibili problematiche correlate alla "corretta misura" del combustibile, in "tutte" le possibili condizioni di funzionamento degli impianti stessi; è infatti assolutamente necessario tenere in debita considerazione le "specifiche tecniche/caratteristiche tecniche del contatore ed i limiti di precisione dello stesso" (tra cui: portata minima, portata massima, portata di avviamento ecc.). In buona sostanza è necessario verificare la "compatibilità tra il contatore e l'impianto".

Nei casi in esame si dovrebbero pertanto tenere in debita considerazione:

- La "portata massima dell'impianto" corrispondente alla portata "complessiva" di tutti gli impianti asserviti all'unico contatore con tutti gli apparecchi di utilizzazione accesi, ciascuno alla portata termica massima nominale.
- La "portata minima dell'impianto" corrispondente a quella del singolo apparecchio di portata termica minore tra tutti quelli alimentati, con bruciatore acceso ed utilizzato alla portata termica minima.

3. Si ritiene necessario inoltre far rilevare che dal punto di vista "normativo" le soluzioni sopra prospettate presentano rispettivamente:

- Problemi relativi al corretto dimensionamento e al rispetto delle massime perdite di carico ammissibili previste dalle norme tecniche vigenti. Tale problema appare di difficile soluzione e risulta praticamente irrisolvibile nel caso in cui a valle del contatore principale siano installati dei sub-contatori, a meno di prevedere a valle dell'unico p.d.r. una pressione di fornitura in 6a specie ($\leq 0,5$ bar) anziché in 7a specie ($\leq 0,04$ bar) come attualmente previsto per i suddetti impieghi dalle norme vigenti.
- Problemi relativi alla corretta realizzazione, in particolare per quanto riguarda la parte comune di impianto. Le norme nazionali e comunitarie vigenti (UNI 7129 ed UNI EN 1775)

non prendono specificatamente in considerazione tali soluzioni impiantistiche. Ancora più problematico, sotto l'aspetto puramente normativo, appare il caso in cui, a valle dell'unico contatore, si prevedano dei sub-contatori.

4. Gli impianti in questione presentano inoltre una serie di problemi relativi alla corretta applicazione della Delibera 40/04 ai fini dell'accertamento e dell'esame documentale. Chiaramente, nei casi in esame, al fine di rispettare le "finalità preventive" della Delibera e ai fini dell'accertamento documentale, si dovrebbe fornire all'Azienda di Distribuzione la documentazione "completa" relativa a "tutti" gli impianti di utilizzazione finali. Un eventuale esito negativo, relativo anche ad uno solo degli impianti di utilizzazione finale considerati, comporterebbe l'impossibilità di attivare la fornitura (che nei casi specie sarebbe "collettiva"). Ciò potrebbe però configurarsi come una discriminazione per gli altri utilizzatori finali qualora gli altri impianti, esaminati singolarmente ed in modo parziale, dovessero risultare a norma o comunque privi di anomalie tali da giustificare l'esito negativo. Nei casi in esame l'Azienda di Distribuzione potrebbe però essere tenuta, consapevolmente o inconsapevolmente, all'oscuro dell'effettiva situazione impiantistica e non si può escludere, come peraltro già segnaloci, che la richiesta di attivazione sia accompagnata dalla modulistica tecnica (allegato I e allegati obbligatori ai sensi del D.M. 37/08 – ex legge 46/90) relativa ad "un singolo impianto di utilizzazione" di un singolo utilizzatore finale. In caso di accertamento positivo del singolo impianto esaminato, ciascuno degli altri singoli impianti degli altri "utilizzatori finali" potrebbe essere successivamente e tranquillamente attivato senza alcun controllo documentale preventivo (e senza oneri accessori per l'accertamento) a discrezione semplicemente del soggetto intestatario del contratto e in funzione delle specifiche esigenze personali di qualsiasi altro singolo utilizzatore.
5. Ulteriori problemi potrebbero sorgere qualora uno degli utilizzatori finali dovesse avere la necessità di interrompere la fornitura per eventuali interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria modifiche, ampliamenti del proprio singolo impianto;
6. Analoghi problemi potrebbero derivare dalla necessità di sospendere/interrompere la fornitura di gas combustibile ad uno o più dei singoli impianti di utilizzazione a causa o a seguito rispettivamente di:
 - Morosità del cliente finale (o di uno o più utilizzatori finali);
 - Richiesta del servizio di pronto intervento da parte di un utilizzatore finale;
 - Richiesta di chiusura per motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità da parte della Pubblica Amministrazione o di enti preposti alla vigilanza e ai controlli impiantistici (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, Provincia);

Al fine di rispettare adeguatamente e applicare in modo corretto le diverse prescrizioni legislative, normative e regolamentari vigenti, in attesa di Vostri necessari riscontri in merito, si ritiene più corretto prevedere necessariamente ed obbligatoriamente un gruppo di misura per ciascun impianto di utilizzazione.

Quest'ultima scelta consente di alimentare, sezionare, realizzare, modificare, ampliare ciascun impianto in modo autonomo, indipendente e nel rispetto di tutte le regole.

Con la speranza di aver fornito elementi utili ad un corretta ed approfondita analisi del problema tali da consentire risposte e soluzioni adeguate in merito cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Comitato Italiano Gas – CIG

Segreteria

APPENDICE C (informativa)

Indicazioni per cogeneratori, HRA o VRA

(punti estratti dal DM 30 aprile 2012)

C.1 Generalità

Di seguito sono forniti, a titolo informativo, alcuni punti estratti dal Decreto del Ministero dell'Interno 30 aprile 2012 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione*” al quale si rimanda per una consultazione integrale dei contenuti

(vedere pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2012 n. 115)

C.2 Estratto dal DM 30 aprile 2012

.....

1.7.1.1 Gli impianti di adduzione del gas relativi ai VRA con portata del compressore fino a 5 m³/h (s.t.p.) possono essere realizzati con l'impiego di materiali, modalità di installazione e di verifica previsti dalla norma UNI 7129.

1.7.1.2 Gli impianti di adduzione relativi ai VRA con portata del compressore superiore a 5 m³/h (s.t.p.) ma non superiore a 20 m³/h (s.t.p.), devono essere realizzati con l'impiego di materiali, modalità di installazione e di verifica previsti dal decreto ministeriale 12 aprile 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi».

.....

2.2.1 Il VRA deve essere installato in area che abbia i requisiti di «spazio scoperto», come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983. Il VRA può essere protetto dagli agenti atmosferici mediante tettoia, purché l'area di installazione conservi i requisiti di «spazio scoperto», sopra richiamati. Analoga caratteristica deve presentare l'area destinata alla sosta del veicolo in fase di rifornimento.

.....

2.1.7 Il VRA deve essere installato esclusivamente in aree nelle quali la sua presenza ed il suo funzionamento non comportino situazioni di pericolo, in relazione anche ad altre apparecchiature presenti. Nel caso di ambienti di lavoro, l'area prescelta per l'installazione dell'apparecchio di erogazione non deve rientrare tra quelle individuate a rischio di esplosione e di incendio, secondo la valutazione del rischio condotta ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

.....